



Avv. Rag. Eugenio Testoni  
Avv. Stefano Legnani  
Avv. Paolo Casati  
Dott. Alessandro Bondesan  
Dott. Giovanni Peluso  
Dott. Carlo Testoni

**Studio Legale Tributario**  
Avvocato Rag. Eugenio Testoni  
Via Giovio 16 22100 Como  
Tel. +39 031 262257  
Fax +39 031 270274  
[info@studiotestoni.it](mailto:info@studiotestoni.it)  
[www.studiotestoni.it](http://www.studiotestoni.it)

## Circolare Informativa per i Clienti

**5.2018**  
Febbraio

# Elenchi INTRASTAT: Novità 2018

---

### Sommario

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 2018 .....</b>	<b>3</b>
<b>3. CONTENUTO MODELLI INTRASTAT 2018 .....</b>	<b>4</b>

# Circolare Informativa per i Clienti

## 1. INTRODUZIONE

A norma dell'art. 50 comma 6 del DL 331/93 i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti alla presentazione dei modelli INTRASTAT. Nei modelli INTRASTAT devono essere indicate le operazioni intracomunitarie registrate, o soggette a registrazione, nel periodo di riferimento del modello (art. 5 co. 1 del DM 22.2.2010).

**Non sono oggetto** di comunicazione nei modelli INTRA le prestazioni per le quali non è dovuta l'IVA nello Stato del committente (art. 5 co. 4 del DM 22.2.2010):

- **Se il committente è stabilito in Italia** non sono dovuti gli INTRA per le prestazioni che sono non imponibili o esenti secondo le norme nazionali;
- **Se il committente è stabilito in un altro Stato UE** per non presentare il modello INTRA il prestatore italiano ha l'onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nello Stato del committente. A tal fine, è sufficiente richiedere e ottenere una dichiarazione del committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nello Stato in cui è stabilito. In mancanza di tale dichiarazione, la prestazione può non essere inclusa negli INTRA solo se il fornitore *"ha certezza, in base a elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente"* (Circ. Agenzia delle Entrate 6.8.2010 n. 43).

Per quanto riguarda **cessioni di beni e prestazioni di servizi**, nei modelli devono essere riportate:

- Le cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis);
- Le prestazioni di servizi "generici", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater).

**Non sono da rilevare** nei modelli, invece, le prestazioni di servizi:

- Rese nei confronti di soggetti passivi IVA, relative a servizi non "generici", ai sensi degli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72;
- Rese nei confronti di "privati consumatori";
- Rese nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori della UE che sono dotati di un numero di identificazione IVA o di rappresentante fiscale in uno degli Stati della UE (circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2010 n. 36).

Per quanto riguarda l'**acquisto di beni e di servizi ricevuti** per le operazioni sino al 31.12.2017 erano da rilevare integralmente nei modelli anche:

- Gli acquisti intracomunitari (modello INTRA-2 bis);
- Le prestazioni di servizi "generici", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater).

A decorrere dal 1.1.2018, in base a quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409, sono oggetto di comunicazione nei modelli INTRA, ai soli fini statistici, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi "generiche" ricevute da parte dei soggetti che presentano i modelli mensilmente, al di sopra di specifiche soglie.

## Circolare Informativa per i Clienti

### 2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 2018

I modelli devono essere presentati **entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento** (art. 3 del DM 22.2.2010).

La periodicità di presentazione dei modelli è:

- **Trimestrale** per coloro che abbiano realizzato, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, operazioni intracomunitarie per un ammontare totale trimestrale non superiore alle soglie sotto riportate;
- **Mensile** per coloro che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

Si riepilogano le soglie di riferimento ai fini della presentazione dei modelli con periodicità trimestrale.

<b>Tipologia di operazioni</b>	<b>Modello</b>	<b>Soglia di riferimento (4 trimestri precedenti)</b>
Cessioni di beni	INTRA-1 bis	≤ 50.000 euro
Acquisti di beni	INTRA-2 bis	< 200.000 euro
Prestazioni di servizi rese	INTRA-1 quater	≤ 50.000 euro
Prestazioni di servizi ricevute	INTRA-2 quater	< 100.000 euro

**L'ammontare deve essere verificato** (cfr. circ Agenzia delle Entrate 18.3.2010 n. 14, § 2) **per ciascuna categoria di operazioni:**

- Solo per le cessioni di beni
- Solo per i servizi resi
- Solo per gli acquisti di beni
- Solo per i servizi ricevuti.

Il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie.

I **soggetti con periodicità mensile**, per le operazioni dall'1.1.2018, presentano i modelli:

- **Sia ai fini fiscali sia ai fini statistici per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.** Tuttavia, la comunicazione dei dati statistici per i modelli mensili relativi alle cessioni di beni è facoltativa per i soggetti che nei quattro trimestri precedenti hanno effettuato cessioni per un ammontare inferiore a 100.000 euro in ciascun trimestre;
- **Ai soli fini statistici per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute** (provv. Agenzia delle Entrate n. 194409/2017).

I soggetti con **periodicità trimestrale**:

- **Non sono più tenuti** alla presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di servizi ricevute;
- **Presentano i modelli** relativi alle cessioni intracomunitarie e alle prestazioni di servizi effettuate.

## Circolare Informativa per i Clienti

### 3. CONTENUTO MODELLI INTRASTAT 2018

Per le **cessioni intracomunitarie di beni** (modello INTRA-1 *bis*) e per gli **acquisti di beni** (modello INTRA-2 *bis*) deve essere indicato:

- Codice ISO dello Stato membro ove è localizzata la controparte;
- Codice di identificazione IVA della controparte;
- Valore in euro delle operazioni effettuate;
- Codice relativo alla natura della transazione;
- Codice di "nomenclatura combinata" dei beni, come previsto dalla Tariffa doganale in vigore.

Per i soggetti passivi che presentano i modelli con periodicità trimestrale è possibile omettere il codice di "nomenclatura combinata" nonché — fatta eccezione per le operazioni triangolari — il codice relativo alla natura della transazione.

**Ai soli fini statistici**, nei modelli INTRASTAT **cessioni di beni** devono essere altresì indicati:

- Peso delle merci;
- Quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare eventualmente prevista dalla "nomenclatura combinata" della Tariffa doganale;
- Valore in euro delle operazioni effettuate;
- Codice che individua le condizioni di consegna dei beni;
- Codice che individua le modalità di trasporto;
- Codice ISO dello Stato UE di destinazione o di origine delle merci;
- Sigla automobilistica della provincia italiana di origine / produzione / spedizione o destinazione delle merci.

A seguito delle semplificazioni previste dall'art. 23 del DLgs. 175/2014 i **soggetti che effettuano o ricevono prestazioni di servizi** "generiche" nei confronti o da soggetti passivi UE sono tenuti a indicare nei modelli INTRA-1 *quater* e INTRA-2 *quater*:

- Codice numero di identificazione della controparte;
- Valore totale delle transazioni;
- Codice identificativo del tipo di servizio reso o ricevuto (cod. CPA, dall'1.1.2018 a 5 cifre);
- Paese di pagamento.

Secondo quanto indicato con circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10, i **soggetti in regime forfetario** ex L. 190/2014 sono tenuti alla compilazione dei modelli INTRA con esclusivo riferimento:

- Alle prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato dell'Unione Europea;
- Agli acquisti intracomunitari di beni di cui all'art. 38 del DL 331/93, nelle ipotesi in cui i soggetti in argomento abbiano effettuato nell'anno solare precedente acquisti intracomunitari per un ammontare superiore alla soglia di 10.000 euro fissata dall'art. 38 co. 5 lett. c) del DL 331/93, ovvero laddove, pur non avendo superato tale soglia, abbiano optato per l'applicazione dell'imposta in Italia ai sensi dell'art. 38. co. 6 del DL 331/93.